



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE di CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento



**Si attesta che il presente atto e' stato
pubblicato all'albo on-line del Comune
dal 02-01-2014 al 01-02-2014 al n° 2
Casteltermini li 03-02-2014**

Il Responsabile della pubblicazione on-line

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 17/12/2013



COMUNE DI CASTELTERMINI

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

CAPO I

Art. 1 - Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11, comma 5 della legge 21/1992.

Il presente regolamento, previsto dagli artt. 2 e 6 della legge regionale del 6 aprile 1996 n.29, sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 15 aprile 2003 e successiva integrativa n.18 del 3 maggio 2005, che disciplinano l'esercizio di noleggio con conducente.

Art. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono regolate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti le persone anche diversamente abili.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, come recepito dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'art.1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

L'autorizzazione deve custodirsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio con conducente.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, all'ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dell'autovettura da noleggio. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

Al fine di stabilire il numero delle autorizzazioni da assegnare per garantire che il servizio pubblico di autonoleggio con conducente, nel Comune, possa realizzare, con continuità, efficienza, economicità e sicurezza il pieno soddisfacimento del fabbisogno dei cittadini - utenti, ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge regionale n. 29/1996, è opportuno tenere conto dei seguenti criteri :

- popolazione residente nel Comune e pendolare;
- caratteristiche orografiche del territorio Comunale che trovandosi ubicato in zona collinare impone all'autotrasporto particolari disagi ed esigenze di sicurezza , in tutto il periodo dell'anno;
- esigenze e consuetudini degli utenti nel dovere raggiungere scuole, ospedali, aereo scali, porti e scali ferroviari e vari uffici ubicati in altri Comuni;
- che gli unici mezzi di trasporto pubblici disponibili sono gli autobus di linea extraurbane che operano nell'ambito del territorio Comunale, molto spesso poco adeguati e con orari non rispondenti alle effettive esigenze dei cittadini utenti.
- Per tali ragioni il numero delle autorizzazioni da assegnare per il servizio di noleggio con conducente, viene fissato come segue:
 - a) numero 4 autorizzazioni, fatte salve quelle già rilasciate;
 - b) numero 1 autorizzazione per autovettura attrezzata anche per il trasporto di persone diversamente abili con particolare gravità.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Nel caso di richiesta cumulativa in capo allo stesso soggetto ex art. 118 legge regionale 16 aprile 2003 n.4. dopo il rilascio della prima autorizzazione, le rimanenti verranno assegnate ai richiedenti, nel caso in cui non vi siano altre istanze e sempre nel rispetto del numero massimo previsto dal presente regolamento

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio da noleggio dovranno evidenziare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio", unitamente al logo del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" e il numero di autorizzazione. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabiliti dal Comune.

Art. 7 - Operatività del servizio

I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello Nazionale e negli Stati membri dell'U.E. ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo permettano. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio sarà effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e per qualunque destinazione.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 8 - Requisiti e presupposti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di apposita autorizzazione comunale;
- b) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio;
- c) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio;
- d) avere la disponibilità di una rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza, munita di apposita linea telefonica fissa o mobile al fine di meglio agevolare i fruitori del servizio ;
- e) essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'U.E.;

- f) avere la residenza nel Comune di Casteltermini da almeno tre (3) anni;
- g) non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- h) non essere affetto da malattia contagiosa o da altra patologia che impedisca l'esercizio del servizio;
- i) possesso da parte del personale di guida di patente di categoria B e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- j) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 1 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.

La titolarità allo svolgimento dell'esercizio della professione di noleggiatore è, inoltre, subordinata al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada di cui all'art. 116 comma 8 e 8 bis nonché al possesso delle :

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;

Il requisito dell'idoneità morale consiste in:

- non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore complessivamente a mesi sei;
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- non avere violato il T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/90 ;
- non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada.

In tutti i precedenti casi, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21. recepita con legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Il bando concorso, per l'assegnazione delle autorizzazioni di "NCC" sarà indetto entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio on - line , nonché pubblicato sul sito Istituzionale del Comune, dopo l'approvazione del presente Regolamento. In regolamento , in parola, verrà inserito sul link di "Amministrazione Trasparente" così, come previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013.

Art. 10 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti :

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione

Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) diploma di maturità: punti 2 (due);
- b) diploma di scuola media inferiore: punti 1(uno);
- c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre, fino ad un massimo di punti 6 (sei);
- d) anzianità iscrizione nel ruolo dei conducenti: punti 1 (uno);

- e) anzianità di disoccupazione: punti 0.50 (zerocinquanta) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4 (quattro);
- f) patente di categoria superiore alla "B": punti 1(uno) per ogni categoria superiore. Qualora uno o più candidati risultino assegnatari di uno stesso punteggio l'autorizzazione viene rilasciata secondo il seguente ordine di preferenze:
 - 1. carico familiare;
 - 2. minore età;
 - 3. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino assegnatari dello stesso punteggio verrà applicato il 4 comma dell'art. 8 della legge n. 21/ 92 ed in caso di ulteriore parità facendo ricorso alle norme che regolano i concorsi per l'accesso al ruolo di dipendente della pubblica amministrazione, per le persone fisiche l'anzianità della patente di guida, mentre per le persone giuridiche l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Il possesso dei titoli previsti dal presente articolo dovrà essere comprovato con idonea e valida documentazione.

Art. 12 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni saranno assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, ai soggetti che siano in possesso dei requisiti e si trovano nelle condizioni previste e stabilite dal presente regolamento.

A tal proposito, il Sindaco nominerà una commissione di concorso per le assegnazioni delle autorizzazioni, composta dai seguenti funzionari:

- Responsabile del Settore Trasporti - Area P.O. N.5;
- Responsabile dell'Area P.O. N.2;
- Responsabile dell'Area P.O. N.4.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Settore Trasporti a seguito di approvazione della graduatoria di merito formulata dalla predetta Commissione, di cui al precedente art. 8.

Art. 13 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio di noleggiatore "NCC" ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale entro e non oltre il 10 gennaio dell' anno a cui si riferisce il rinnovo.

La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore, mediante presentazione di dichiarazione resa dal singolo titolare dell'autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento sia per i casi previsti dalle leggi vigenti che dalle norme del presente regolamento.

Art. 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale, per atto tra vivi, in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessantacinque anni di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida .

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento .

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo entro un periodo non superiore ad anni 1 (uno). Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi, nell'arco di tale ultimo periodo, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso e ciò , qualora sia ancora la valida la graduatoria di merito approvata.

Sarà cura del Responsabile del Settore interessato disporre il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale, dal cui atto dovrà rilevarsi l'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede dovranno necessariamente essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
- Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 15 - Caratteristiche delle autovetture

Il servizio deve essere svolto con autovetture in conformità a quanto previsto e stabilito dall'art. 12 della legge n. 21/92, nonché dagli articoli 84 e 85 del Decreto Legislativo n. 285/92 (n.c.d.s.) e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada)

Art. 16 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio o dalla volturazione dell'autorizzazione. Qualsiasi sospensione del servizio dovrà essere formalmente comunicata, nel termine perentorio di otto giorni, al competente Ufficio comunale, pena la revoca della stessa.

Art. 17 - Acquisizione della corsa

Il servizio di noleggio con conducente sarà prestato presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio comunale.

Al titolare dell'autorizzazione è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 18 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) Comportarsi, durante il tragitto, con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- b) Prestare eventuale assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) Curare la qualità del trasporto;
- g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riferimento al contachilometri;
- h) Non fare fumare in vettura;
- i) Rilasciare al cliente la ricevuta di pagamento della corsa o l'eventuale scontrino fiscale attestante il corrispettivo del mezzo del trasporto;
- j) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo all'utenza che, eventualmente, ne faccia esplicita richiesta;
- k) Non fumare in vettura.

Nell'esercizio dello svolgimento della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- b) trasportare animali in vettura, **ad eccezione di animali di piccola taglia appositamente custoditi**;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente salvi i casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica pattuita al momento dell'inizio della corsa;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

- f) rifiutare il trasporto dei supporti terapeutici destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art. 19 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare nell'abitacolo dell'autovettura;
- b) gettare oggetti dall'autovettura che sia in sosta o in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 20 - Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 21 - Interruzione del trasporto.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo, il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo e qualora risulti impossibile organizzare tale servizio, il committente ha facoltà di abbandonare il veicolo pagando, al vettore, solamente l'importo corrispondente al percorso realmente effettuato.

Art.-22 - Trasporto dei diversamente abili.

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone diversamente abili, nonché provvedere alla sistemazione dei supporti necessari alla loro mobilità; il trasporto di tali dovrà essere effettuato gratuitamente.

Art. 23 - Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Tenuto conto delle direttive Ministeriali e regionali, che regolano la materia, viene fissata una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993 previsto dall'art.13 comma 4 legge 21/1992. Il trasporto degli utenti può essere effettuato senza limiti territoriali.

Art. 24 - Contachilometri

I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso, la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del malfunzionamento devono essere informati i clienti.

Art. 25 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile del Settore Trasporti autorizza la locazione o il comodato d'uso, temporanei ed eccezionali di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito sinistri stradali. La predetta autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) entrambe le fattispecie sono consentite solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel territorio della Regione e che le stesse soggiacciono alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- b) tale periodo non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) l'autorizzazione necessaria per espletare tale servizio deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello, momentaneamente in possesso ed utilizzato e dovrà essere custodita a bordo di quest'ultimo.

Art. 26 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 27 - Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio di "N.C.C." dovranno essere al Comando della Polizia Municipale di Casteltermini Tel. 0922/917698 - Fax. 0922/913210 - Pec: polizialocalecasteltermini@pec.it che, esperiti gli accertamenti del caso, adotterà i dovuti provvedimenti.

All'interno di ogni vettura dovrà essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui fare pervenire eventuali reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 28 - Addetti alla vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale di Casteltermini nonché agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 29 - Idoneità dei mezzi al servizio.

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di autonoleggio, in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è prevista dall'art. 13, ed eseguita dalla Polizia Municipale.

La predetta vidimazione è subordinata al mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo all'assegnazione dell'autorizzazione, i cui titolari dovranno autocertificarli ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.45/2000;

Art. 30 - Irrogazione sanzioni

Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica :

- la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500.00 ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., in relazione con l'art. 107 del vigente T.U.EE.LL, nonché quella accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un minimo di giorni 15 ad un massimo di giorni 60, ed in particolare per :
 - a) violazione dell'art 4, comma 2, per la mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'art. 6 comma1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione dell'art. 6, comma 2 sostanziata della mancanza della targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" ed il numero di autorizzazione ;
 - d) violazione dell'art. 13 comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 16, comma 2;
 - f) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa di cui all'art.17, comma 1;
 - g) violazione degli obblighi di cui all'art. 18;
 - h) inosservanza dei divieti, di cui all'art. 19;
 - i) mancata segnalazione di guasti ai contachilometri, così come prevista dall'art. 24, comma 2;
 - j) mancata esposizione all'interno della autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami di cui all'art. 27, commi 1 e 2.

Art. 31 - Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Art. 32 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa dal Capo Settore del servizio interessato, per un periodo non superiore a sei mesi e **non inferiore ad otto giorni lavorativi nei seguenti casi:**

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 4, comma 3 e dall'art. 20;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
- e) violazione, accertata, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della precedente lett.a);
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente.

Il Capo Settore del servizio interessato, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata, da parte del Responsabile del settore Trasporti, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Revoca dell'autorizzazione

Il Capo Settore interessato dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggiatore con licenze per il servizio di taxi .
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli art. 8 ;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore e per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previste all'art.14;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione accertate nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art.32;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione

Il Capo Settore del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, nonché alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21, per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 35 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione "N.C.C." od ai suoi aventi causa per casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del parte Consiglio Comunale competente. la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on - line del Comune e contestuale pubblicazione sul portale di "Gazzetta Amministrativa" - ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n.33 - .

1. Il presente regolamento sostituisce, abrogando ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
3. Nella fase di prima applicazione saranno ritirate le autorizzazioni già concesse e rilasciate nuove autorizzazioni, le quali saranno annotate in apposito registro tenuto presso l'Ufficio del Settore Trasporti del Comune.